

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

---

**Presidenza del presidente PONTONE**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati

(2789) *CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

(2251) *GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

(912) *VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

(838) *MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7
COVIELLO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	3
* D'IPPOLITO ( <i>FI</i> ), relatrice . . . . .	6
MONTAGNINO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	3
* MUGNAI ( <i>AN</i> ) . . . . .	5
* VALLONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	5

---

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3263)** *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2789)** **CURTO.** – *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

**(2251)** **GUERZONI.** – *Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

**(912)** **VALLONE.** – *Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

**(838)** **MONTAGNINO ed altri.** – *Disciplina della vendita diretta a domicilio*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

\* **PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912, e 838.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

**COVIELLO (Mar-DL-U).** Signor Presidente, ritengo che si possa procedere rapidamente alla discussione dei disegni di legge in titolo, posto che il testo pervenutoci dalla Camera è sostanzialmente analogo alle iniziative legislative già assunte presso il Senato e su cui si soffermeranno i colleghi Vallone e Montagnino, primi firmatari rispettivamente dei disegni di legge nn. 912 e 838 al nostro esame. Ritengo pertanto che si potrebbe procedere attraverso l'istituzione di un comitato ristretto onde pervenire alla redazione di un testo definitivo o di emendamenti concordati, sempre al fine di accelerare l'*iter* di approvazione della norma in esame.

**MONTAGNINO (Mar-DL-U).** Esprimo il mio compiacimento per l'avvio della discussione congiunta di provvedimenti che riguardano il settore della vendita a domicilio, una particolare forma di vendita che ha una notevole diffusione nel nostro Paese. Da tempo si avvertiva la mancanza di una organica disciplina di un settore che negli anni è stato interessato da numerose disposizioni legislative, nessuna delle quali specifica, il che ha consentito che questa attività di vendita per taluni aspetti fosse lasciata alla libera interpretazione.

Il testo che è stato licenziato dalla Camera ricalca in grandi linee quelli presentati al Senato dal collega Vallone e dal sottoscritto; peraltro, anche nella precedente legislatura avevamo proposto disegni di legge di contenuto identico o comunque analogo a quello attualmente al nostro esame.

Riteniamo quindi importante che questa materia venga finalmente esaminata e auspichiamo che la norma giunga al più presto ad approvazione.

Come già sottolineato, non ho notato grandi differenze tra il disegno di legge presentato e approvato alla Camera e quello di cui sono primo firmatario, sia per quanto riguarda la definizione e quindi l'ambito di applicazione della normativa, sia per ciò che attiene alla disciplina dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio, sia, infine, per quanto concerne le questioni contrattuali e cioè il rapporto tra incaricato alla vendita a domicilio e l'azienda produttrice.

Le sole differenze esistenti che ho osservato – sulle quali occorrerà soffermarsi per effettuare le opportune verifiche – riguardano la figura dell'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione; in questo caso la normativa approvata dalla Camera fa riferimento al contratto di agenzia, ma non si prevede l'iscrizione di questi soggetti all'Albo dei rappresentati di commercio che invece il provvedimento di cui sono primo firmatario prevede e che mio avviso rappresenta una condizione essenziale per poter assumere obbligazioni con contratto di agenzia.

Un'altra questione da risolvere è quella della disciplina del lavoro occasionale, in parte affrontata dalla legge n. 30 del 2002, che per i contratti occasionali stabilisce una durata massima di 30 giorni e un importo non superiore ai 5.000 euro all'anno, ma che lascia qualche problema irrisolto. Infatti, in questo ambito esistono casi, per altro frequenti, di lavoro prettamente occasionale che ha però la durata di un intero anno e quindi non è possibile applicare la norma che stabilisce il limite dei 30 giorni. Anche per quanto riguarda l'importo annuale del contratto occorrerebbe fare riferimento ad un parametro automatico per evitare periodiche revisioni; in tal senso potrebbe risultare utile – così come viene previsto nel disegno di legge da me presentato – fare riferimento all'assegno sociale che prevede una rivalutazione annua e che quindi può consentire una parametrizzazione migliore nella definizione e nell'individuazione del lavoro occasionale. Tale definizione permetterebbe anche di risolvere un altro grave problema che attiene agli aspetti previdenziali – che il testo approvato dalla Camera non affronta – posto anche che la legge n. 335 del 1995 per i lavoratori occasionali e per gli addetti incaricati alla vendite a domicilio prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione INPS e del versamento dei contributi, nonostante questi lavoratori non godano delle relative controprestazioni. Un altro aspetto non affrontato dal disegno di legge n. 3263 è quello relativo al trattamento fiscale e che invece andrebbe risolto per evitare anche in questo caso disparità, tenuto conto che ai fini della definizione del reddito gli incaricati alle vendite a domicilio non vedono riconosciute le proprie spese.

Nel complesso, comunque, il disegno di legge ha natura positiva, non fosse altro perché è coerente con quelli già presentati. Ci riserviamo di presentare eventuali emendamenti non appena verranno fissati i termini.

\* MUGNAI (AN). Esprimo soltanto una perplessità, indotta dall'intervento del collega che mi ha preceduto, più di ordine sistemico che di natura pratica, relativa al concetto di occasionalità. Sia nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sia nella soluzione prospettata dal collega Montagnino il requisito dell'occasionalità è legato a parametri reddituali.

A onor del vero, il concetto di occasionalità – è una riflessione che faccio ad voce alta e al di là di qualunque altro scopo, se non quello di chiarirmi le idee – è legato alla continuità della prestazione. Il che significa che una singola prestazione da sola potrebbe avere un valore economico infinitamente superiore ai limiti reddituali individuati con il riferimento al parametro della pensione sociale, o al limite dei 5.000 euro. Si potrebbe, cioè, arrivare all'assurdo che in una singola prestazione si superi macroscopicamente tale limite, operando senza vincoli di subordinazione (premetto che la mia conoscenza dei testi è veramente poco approfondita, ne chiedo venia ai colleghi, ed è legata a ciò che ho potuto leggere in questi minuti). Avremmo, quindi, questo problema: una singola prestazione potrebbe portare a valori molto più alti del limite reddituale con una serie di conseguenze che non sarebbero giustificate neanche sul piano previdenziale. Di contro, individuando un tetto (la pensione sociale, o 5.000 euro), previsto nel testo Camera, potremmo (se non ho mal compreso e chiedo ancora perdono se così invece fosse) determinare una serie di possibili pressioni per eludere gli obblighi previdenziali che vi sarebbero laddove invece la prestazione è di tipo contributivo.

Mi rendo conto che un criterio verosimilmente legato a parametri più o meno fissi apparentemente semplifichi le cose. Temo, però, che il rimedio possa essere peggiore del male. L'occasionalità, purtroppo, è un fatto legato alla continuità dell'attività; non la si può predeterminare per legge. Se si svolge una singola prestazione, perché improvvisamente si è entrati senza vincolo di subordinazione nell'ambito di una struttura, e si conclude una vendita per un controvalore di provvigione di 50.000 euro ma si realizza solo quella in un anno, quella sarà una prestazione non continuativa, non vi è nulla da fare. Purtroppo si tratta di un problema reale. Successivamente non ci si preoccuperà più del fatto che si è agito occasionalmente; si emetterà regolare fattura con ciò che ne consegue.

Suggerisco ai colleghi questo spunto di riflessione perché temo che ciò possa comportare dei problemi di non facile superamento, anche a fini previdenziali.

\* VALLONE (Mar-DL-U). Innanzi tutto, nell'esprimere la mia soddisfazione per il disegno di legge approvato dalla Camera, nel contempo manifesto un «pizzico» di dispiacere, perché i testi presentati al Senato erano antecedenti in quanto risalenti all'inizio della legislatura. In ogni caso, rilevo con soddisfazione che vi è un'ampia coincidenza di contenuto tra i disegni di legge e ciò consentirà, auspicabilmente, lo svolgimento di una discussione rapida, serena e approfondita. A tal fine potrebbe essere utile, dopo la conclusione della discussione generale, dar luogo all'istituzione di un Comitato ristretto in cui tutti i Gruppi rappresentati in questa

Commissione potranno apportare il proprio contributo; in tal modo si potrà approfondire meglio questa proposta di legge, apportando, se lo si riterrà opportuno, le modifiche necessarie al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Invito quindi il Presidente a prendere in considerazione la proposta di istituire un Comitato ristretto visto che le differenze – come ho già sottolineato – sono minimali e ci trovano disponibili ad un confronto: non ci sono posizioni di contrapposizione alle proposte della maggioranza.

Restano ancora aperte, come ha già rilevato il senatore Montagnino, le questioni relative agli aspetti previdenziali e ad alcune problematiche legate al ruolo dell'incaricato. Sarebbe strano, di fronte a testi pressoché identici, presentare emendamenti per risolvere solo alcune piccole questioni, anche se questa è la prassi. Probabilmente, all'interno di un Comitato ristretto si potrebbe arrivare ad approvare all'unanimità e con un confronto sereno un testo condiviso da tutti.

Ribadisco ancora una volta la proposta di istituire un Comitato ristretto e spero che la maggioranza vorrà accoglierla, come spero che tutti i Gruppi addiverranno a una condivisione del testo.

\* D'IPPOLITO, *relatrice*. Innanzi tutto, signor Presidente, ringrazio i colleghi per il contributo dato all'esame del disegno di legge e per aver sottolineato questioni importanti e delicate. In realtà, devo dare atto ai senatori di una lungimiranza e di una ricchezza di proposta; molte sono, infatti, le iniziative avanzate dai senatori, puntualmente ricordate nella mia relazione introduttiva, in cui ho posto in evidenza i punti di differenza e di incontro.

Come è già stato rilevato, infatti, nella introduzione il disegno di legge n. 2789 risulta molto simile a quello approvato dalla Camera, dal quale si differenzia per la più puntuale indicazione del regime fiscale e previdenziale applicabile in base agli articoli 5 e 6. Nel ribadire che non solo non si ritiene di voler trascurare, ma che anzi si ritiene importante la ricchezza offerta dai testi dei colleghi senatori, mi permetto di avanzare una proposta che ritengo attuabile, sulla quale potremo confrontarci con grande serenità e libertà.

Proprio perché il testo della Camera giunge a noi dopo un lungo esame e rappresenta il punto di arrivo di un lavoro serio e di approfondimento che i colleghi hanno svolto nell'altro ramo del Parlamento, altresì nell'ottica di non disperdere un'occasione di ulteriore arricchimento, ma sempre con l'obiettivo finale di una rapida approvazione di una normativa che rappresenta un'aspettativa importante per consumatori, aziende e incaricati alla vendita, mi chiedo se non sia più opportuno, piuttosto che optare per la costituzione di un Comitato ristretto, mantenere come testo base quello già approvato alla Camera e su quello aprire il ventaglio delle possibili proposte emendative dei punti che si ritengono più rilevanti.

La questione previdenziale posta dal collega Mugnai, in risposta all'intervento del collega, senatore Montagnino, è molto delicata; pertanto ritengo sia necessario un approfondimento in punto di diritto, oltre che

di fatto, per svolgere un lavoro compatibile con le questioni di sostanza e di qualificazione giuridica che anche il collega Mugnai ha posto.

\* PRESIDENTE. Ritengo preferibile percorrere la strada indicata dalla relatrice, senatrice D'Ippolito, ed assumere come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo a tutti che il provvedimento è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante e pertanto non è possibile costituire un Comitato ristretto.

Ovviamente, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, informalmente, potranno incontrarsi per presentare in Commissione eventuali emendamenti procedendo nel modo più celere possibile.

Accogliendo l'iniziativa della relatrice, propongo pertanto di assumere il disegno di legge n. 3263 quale testo base dei nostri lavori.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,10.*

